



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



FEAMP

PO 2014-2020

Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA

Parte B - SPECIFICHE

Priorità n. 1 - Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze

Misura 1.33 lettera d) – Arresto temporaneo delle attività di pesca

(Reg. (UE) 2020/560 Articolo 1 Modifiche del Regolamento (UE) n. 508/2014)

Dicembre 2020

Documento	Disposizioni attuative di Misura Parte B - SPECIFICHE
Versione	1
Data	29 dicembre 2020
Approvazione	Autorità di Gestione
Programma Operativo	CCI-N. 2014IT4MFOP001 Approvato in data 25/11/2015 con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea n. C(2015) 8452
Firma Autorità di Gestione	

INDICE

1. Misura	4
1.1 Descrizione tecnica della Misura.....	4
1.2 Descrizione degli Obiettivi della Misura.....	4
1.3 Criteri di ammissibilità	5
1.4 Interventi ammissibili	5
2. Documentazione specifica richiesta per la misura	6
3. Localizzazione	6
4. Criteri di selezione	7
5 Intensità dell'aiuto	7

1. Misura

La presente Misura può essere attivata esclusivamente mediante procedura a “regia”.

1.1 Descrizione tecnica della Misura

FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA	
Riferimento normativo	Reg. (UE) 2020/560 Articolo 1 Modifiche del regolamento (UE) n. 508/2014
Priorità del FEAMP	1 - Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze
Obiettivo Tematico	3 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e dell’acquacoltura
Misura	MISURA 1.33 par 1. lettera d) – Arresto temporaneo delle attività di pesca
Sottomisura	-
Finalità	Concedere un premio qualora l’arresto temporaneo delle attività di pesca avvenga tra il 1° febbraio e il 31 dicembre 2020 come conseguenza dell’epidemia di COVID-19, anche per i pescherecci che operano nell’ambito di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile
Beneficiari	Armatori di imbarcazioni da pesca
Cambiamenti climatici	La Misura contribuisce con un coefficiente del 40% al raggiungimento degli obiettivi in materia di cambiamento climatico

1.2 Descrizione degli Obiettivi della Misura

La Misura è finalizzata alla concessione di un premio qualora l’arresto temporaneo delle attività di pesca avvenga tra il 1° febbraio e il 31 dicembre 2020 come conseguenza dell’epidemia di COVID-19, anche per i pescherecci che operano nell’ambito di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile.

La metodologia di calcolo del premio è riportata nell’Allegato XIII “Metodologie per il calcolo dell’aiuto per gli Articoli 33 lett. d), 40 par. 1 lett. h), 44 par. 4 bis, 53 lett. a) e b), 54 lett. a) e c), 55, 56 par. 1 lett. f) e 69 par. 3 del Reg. (UE) 508/2014 e successiva modifica apportata con i Regg. n. (UE) 2020/560 e n. 2020/1027” del Programma Operativo FEAMP 2014/2020.

1.3 Criteri di ammissibilità

Si riportano di seguito i criteri di ammissibilità specifici della Misura:

OPERAZIONE A REGIA
<i>SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO</i>
Armatori di imbarcazioni da pesca
<i>CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ</i>
Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art.136 del Reg. (UE) n.2018/1046
<i>CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE</i>
L'armatore dell'imbarcazione è iscritto nel Registro delle imprese di pesca
Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 (ove pertinenti) dell'art. 10 del Reg. (UE) n.508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo)
L'armatore è in possesso di tutti i documenti di bordo in corso di validità alla data di inizio dell'arresto temporaneo
<i>CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE</i>
L'imbarcazione da pesca è armata ed equipaggiata al momento dell'arresto temporaneo
L'imbarcazione da pesca ha svolto un'attività di pesca in mare per almeno 120 giorni nel corso dei due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno. Se un peschereccio è registrato nel registro della flotta peschereccia dell'Unione da meno di due anni alla data di presentazione della domanda di sostegno, i giorni minimi di attività di pesca richiesti per tale peschereccio sono calcolati come percentuale di 120 giorni nel corso degli ultimi due anni civili
L'arresto temporaneo delle attività di pesca si è verificato nel periodo di riferimento stabilito dall'Avviso Pubblico e, comunque, tra il 1° febbraio e il 31 dicembre 2020 come conseguenza dell'epidemia di COVID-19, anche per i pescherecci che operano nell'ambito di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile
L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP

1.4 Interventi ammissibili

È ritenuta ammissibile a contributo la corresponsione di un premio per l'arresto temporaneo delle attività di pesca come conseguenza dell'epidemia di COVID-19, anche per i pescherecci che operano nell'ambito di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile.

Conformemente all'articolo 65, paragrafo 9, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013, e in deroga al primo comma, la spesa per gli interventi sostenuti a norma della lettera d) del primo comma dell'art. 1, par. 5 del Reg. (UE) 2020/560, è ammissibile a decorrere dal 1° febbraio 2020.

L'imbarcazione da pesca deve aver svolto un'attività di pesca in mare per almeno 120 giorni nel corso dei due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno. Se un peschereccio è registrato nel registro della flotta peschereccia dell'Unione da meno di due anni alla data di presentazione della domanda di sostegno, i giorni minimi di attività di pesca richiesti per tale peschereccio sono calcolati come percentuale di 120 giorni nel corso degli ultimi due anni civili (Giorni minimi di attività di pesca = $(120/730) \times$ numero di giorni di registrazione del peschereccio nel Registro della flotta peschereccia).

Il premio da corrispondere all'impresa di pesca, per ogni imbarcazione, è funzione del numero di giorni di sospensione dell'attività di pesca e della stazza del peschereccio.

Sono ammessi al sostegno i periodi di sospensione delle attività di pesca effettuati anche non continuativi ad eccezione dei periodi di arresto temporaneo obbligatorio di cui all'art. 33 par. 1 lett. a), b) e c) del Reg. (UE) 508/2014, ovvero da altre disposizioni nazionali e/o regionali che

prevedono misure tecniche obbligatorie di sospensione delle attività di pesca per esigenza di tutela degli *stock* ittici e degli ecosistemi marini.

2. Documentazione specifica richiesta per la misura

Per la verifica dei 120 giorni di attività nei due anni precedenti la data dell'istanza del premio, si rimanda ai documenti di bordo, a quelli di sbarco del pescato, nonché a quelli fiscali ed in particolare: VMS, logbook, dichiarazioni di sbarco, giornale di bordo, libretto di carburante, documenti di trasporto, fatture, etc.

Per la verifica dei giorni di sospensione si applicano le metodologie di cui alla Circolare MIPAAF n. 6485 del 27 marzo 2020:

- gli armatori dovranno presentare agli Uffici marittimi di competenza una autodichiarazione di mancata effettuazione dell'attività di pesca per emergenza sanitaria, da inviare a mezzo posta elettronica certificata (o in mancanza, a mezzo mail ordinaria), entro le ore 24 del giorno precedente la sospensione delle attività. In tale autodichiarazione dovranno essere indicate le unità in armamento che usciranno in mare e quelle costrette a sospendere l'attività per il giorno indicato. Per queste ultime l'armatore dovrà comunicare anche l'ubicazione dell'imbarcazione. In alternativa potranno essere comunque depositati i documenti di bordo presso gli uffici marittimi, in analogia a quanto avviene nell'ambito delle procedure per l'arresto temporaneo obbligatorio di cui all'art.33 par.1 lett. c).

Sono ammessi al sostegno i periodi di sospensione delle attività di pesca effettuati anche non continuativi ad eccezione dei periodi di arresto temporaneo obbligatorio di cui all'art. 33 par. 1 lett. a), b) e c) del Reg. (UE) 508/2014, ovvero da altre disposizioni nazionali e/o regionali che prevedono misure tecniche obbligatorie di sospensione delle attività di pesca per esigenza di tutela degli *stock* ittici e degli ecosistemi marini.

3. Localizzazione

La Misura si applica all'intero territorio regionale o della Provincia Autonoma.

4. Criteri di selezione

Si riportano di seguito i criteri di selezione specifici della Misura:

OPERAZIONE A REGIA				
N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C (0<C<1)	Peso (Ps)	Punteggio P=C*Ps
CRITERI TRASVERSALI				
T1	Data di presentazione della domanda di sostegno	C=0 data max C=1 data min		
CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE				
O1	Minore numero di GT dell'imbarcazione	C=0 GT max C= 1 GT min		

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all'operazione sarà pari al prodotto tra il "peso" (Ps) dello stesso, compreso tra 0 e 1, ed i coefficienti adimensionali (C) il cui valore, compreso anch'esso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di soddisfacimento dello stesso; il valore del coefficiente (C) dovrà essere approssimato alla terza cifra decimale. La stessa approssimazione si applicherà al punteggio (P).

In caso di *ex-aequo*, ovvero nei casi di parità di punteggio conseguito tra due o più operazioni, si applica il criterio dell'età del beneficiario, dando preferenza ai più giovani.

5. Intensità dell'aiuto

La Misura prevede un'intensità massima dell'aiuto pubblico pari al 100% della spesa ammissibile secondo quanto previsto dal par. 2 lett. e) dell'art. 95 "Intensità dell'aiuto pubblico" del Reg. (UE) n. 508/2014, come modificato dall' art. 1 del par. 15 Reg. (UE) 2020/560.

Il premio **P** da corrispondere all'impresa di pesca, per ogni imbarcazione, è funzione del numero di giorni di sospensione dell'attività di pesca e della stazza del peschereccio.

Di seguito si riportano n.2 tabelle riportanti le relazioni per il calcolo del premio giornaliero P spettante all'impresa per ciascuna imbarcazione; si applicheranno le relazioni della tabella A nel caso in cui l'armatore, per i periodi di sospensione dell'attività di pesca, ha posto il personale di bordo, imbarcato sull'imbarcazione, in cassa integrazione ovvero ha usufruito di altri ammortizzatori sociali; mentre si utilizzeranno le relazioni della tabella B nel caso in cui l'armatore, nei periodi di sospensione dell'attività, non ha posto il personale di bordo in cassa integrazione ovvero non sono stati attivati altri ammortizzatori sociali.

Tabella A: da applicare nel caso in cui l'armatore abbia posto il personale di bordo in cassa integrazione, ovvero siano stati attivati altri ammortizzatori sociali - la tabella seguente si applica, pertanto, nel caso in cui il costo del personale dipendente, imbarcato sull'imbarcazione, sia stato sostenuto nel periodo di riferimento con risorse pubbliche (cassa integrazione ed altre tipologie di ammortizzatori sociali).

Numero di GT	Premio P (Euro)
$1 \leq GT \leq 10$	$P = (5,20 * GT) + 20,00$
$10 < GT \leq 25$	$P = (4,30 * GT) + 30,00$
$25 < GT \leq 50$	$P = (3,20 * GT) + 55,00$
$50 < GT \leq 100$	$P = (2,50 * GT) + 90,00$
$100 < GT \leq 250$	$P = (2,00 * GT) + 140,00$
$250 < GT \leq 500$	$P = (1,50 * GT) + 265,00$
$500 < GT \leq 1.500$	$P = (1,10 * GT) + 465,00$
$1.500 < GT \leq 2.500$	$P = (0,90 * GT) + 765,00$
$GT > 2.500$	$P = (0,67 * GT) + 1.340,00$

Tabella B: da applicare nel caso in cui l'armatore non abbia posto il personale di bordo, come previsto dalla tabella minima di armamento, in cassa integrazione ed imbarcato sull'imbarcazione oggetto di arresto temporaneo, ovvero non siano stati attivati altri ammortizzatori sociali - la tabella seguente si applica, pertanto, nel caso in cui il costo per il personale dipendente, imbarcato sull'imbarcazione, sia stato sostenuto nel periodo di riferimento con risorse proprie dell'impresa armatrice.

Numero di GT	Premio P (Euro)
$1 \leq GT \leq 10$	$P = (14,00 * GT) + 56,00$
$10 < GT \leq 25$	$P = (7,00 * GT) + 126,00$
$25 < GT \leq 50$	$P = (3,12 * GT) + 223,00$
$50 < GT \leq 100$	$P = (3,26 * GT) + 216,00$

$100 < GT \leq 250$	$P = (1,70 * GT) + 372,00$
$250 < GT \leq 500$	$P = (2,48 * GT) + 177,00$
$500 < GT \leq 1.500$	$P = (1,10 * GT) + 867,00$
$1.500 < GT \leq 2.500$	$P = (0,90 * GT) + 1.167,00$
$GT > 2.500$	$P = (0,67 * GT) + 1.742,00$

I valori calcolati nella Tabella sono da intendersi quali massimali e la metodologia per il calcolo del premio P è la stessa anche nel caso in cui i massimali non siano raggiunti. Il valore scaturente dall'applicazione delle relazioni presenti nelle due tabelle dovrà essere poi moltiplicato, per ogni imbarcazione, per il numero di giorni di sospensione effettuati per ottenere il valore del premio spettante per ciascuna imbarcazione

Nel computo del valore del premio si dovrà tener conto sia del numero massimo di giorni di attività lavorativa, per ogni mese, stabiliti nei relativi CCNL, che di altre disposizioni relative a sospensioni obbligatorie dell'attività (misure tecniche inserite in Piani di Gestione). La tabella B si applica anche al caso di ditte individuali/pescatori autonomi.

Non è prevista l'erogazione di premi inferiori a 500 euro.

Poiché il sostegno dovrebbe essere garantito per tutte le imprese richiedenti e ammissibili, se le risorse sulla Misura non fossero sufficienti a coprire tutte le domande in graduatoria si prevede la possibilità di rimodulare l'importo complessivo del premio che potrà essere ridotto in proporzione al numero di istanze e calcolato secondo quanto previsto nei punti precedenti.

L'impresa armatrice di più imbarcazioni dovrà presentare istanza per ciascuna di essa che ha effettuato un periodo, anche non continuativo, di sospensione dell'attività di pesca. La misura sarà attuata mediante la pubblicazione di un Avviso pubblico unico per ciascun periodo di riferimento.